



Convenzione "Ovest Novarese" POLIZIA LOCALE

San Pietro Mosezzo, Granozzo con Monticello, Casalbeltrame, Recetto
Comando sede: Via Marinone, 13 – tel:0321530130 fax:0321530144
e-mail: resp.vigili@comune.sanpietromosezzo.no.it



Ordinanza n. 11/15

Granozzo con Monticello 06/08/2015

ORDINANZA SINDACALE INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI

PREMESSO che l'Autorità comunale può disporre, in presenza di particolari eventi che incidono sulla collettività territoriale, ordinanze inerenti alla tutela dell'igiene e della salute delle persone a salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTO l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in base al quale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO il parere del 13 febbraio 2004 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, nell'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale la competenza va imputata al Sindaco confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50 Comma 5 dello stesso TUEL;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m. ed i;

CONSIDERATO che il provvedimento da emanarsi sulla base dei presupposti sopra rilevati riguarda la tutela della salute della collettività locale;

RICHIAMATA la nota pervenuta in data 17/07/21015 prot. 3590, con la quale l' Azienda Sanitaria Locale Novara (ASL) ha comunicato di aver effettuato in data 01/07/2015 tramite propri tecnici un sopralluogo presso via Matteotti fronte civico n. 38 E ed 38 F dove vi è stata accertata la presenza di nidi di "euproctis chrysorrhoea" (cosiddetta "farfalla bianca") ed habitat favorevole la proliferazione di topi, nelle seguenti aree:

- 1) zona fronte civici 38 E ed F, in area circoscritta con recinzione da cantiere, dove erano visibili i nidi di e. c., una gru e vegetazione spontanea;
- 2) zona confinante con i giardini delle esponenti, dove erano visibili i nidi di e. c. ed in oltre materiale di tipo edile ammassato come bancali, mattoni ,legname , tubi in plastica, betoniere arrugginite e ruspa, bidoni e altro,
- 3) zona fronte civico 38/I, appartenente al fabbricato disabitato con numero civico 38, dove sono visibili i nidi di e. c. ed ancora materiale di tipo edile in stato di probabile abbandono (gru smontata, cavalletti da ponteggio arrugginiti, bancali ed altro) e vegetazione spontanea incolta;

PRESO ATTO che, con la medesima nota ASL Novara evidenzia la necessità ad evitare la proliferazione di insetti ed animali nocivi a tutela della salute pubblica;

RITENUTO pertanto di adottare il presente provvedimento preordinato all'eliminazione degli inconvenienti igienico-sanitari provocati dalla presenza di animali e di materiali ammassati;

ORDINA

alla società A. con sede a Milano Piazza della Repubblica n. 26, nella persona di V A nato a Bellinzago Novarese in data 27/08/1949, residente in Novara via M.S. Gabriele n. 10, quale Legale rappresentante della Ditta sopra citata, altresì proprietaria delle aree interessate, di effettuare i seguenti interventi:

- Eliminazione dei rami degli alberi sui quali ha nidificato l'euproctis chrysorrhoea;
- Disinfestazione delle larve di terza età di euproctis chrysorrhoea;
- Eliminazione dei materiali ammassati nelle aree sopra chiarite con relativo sfalcio della vegetazione spontanea incolta.

nel termine di giorni trenta (30) dalla notificazione della presente, fatte salve proroghe derivanti da richieste debitamente motivate;

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- Notificata all'interessato;
- Trasmessa per conoscenza alla Prefettura UTG di Novara
- Trasmessa all'Azienda Sanitaria Locale Novara (ASL) Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
- Trasmessa al Comando di Polizia Locale Convenzione Ovest Novarese
- Trasmessa alla Stazione Carabinieri di Cameriano di Casalino (NO)
- Trasmessa alla Stazione Corpo Forestale dello Stato di Borgolavezzaro (NO)

RENDE NOTO

- Che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;
- Che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituirà elemento per la segnalazione alla Autorità Giudiziaria in ordine al disposto dell'art. 650 del Codice penale e ogni altra fattispecie penale ravvisabile.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua notifica

Il destinatario sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a persone o cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla presente.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

IL SINDACO

(Arrigo Benetti)

